

ACCORDO QUADRO PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROVE DI
LABORATORIO E INDAGINI IN SITO
RELATIVI ALL'ASSESSMENT DELLA
SICUREZZA DI CAVALCAVIA E OPERE
D'ARTE MINORI CON LUCE MAGGIORE DI
6 M E MINORE DI 10 M DELLA RETE IN
ESERCIZIO IN GESTIONE AD AUTOSTRADDE
PER L'ITALIA S.p.A. RICADENTE NEL
TERRITORIO NAZIONALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

1	DISPOSIZIONI GENERALI	6
2	LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO	7
2.1	Normativa nazionale e locale	7
2.2	Norme e certificazioni per l'esecuzione delle prove	8
2.3	Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l'Italia S.p.A.	9
3	NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	10
3.1	Oggetto dell'Accordo Quadro	10
3.2	Durata dell'Accordo Quadro	11
3.3	Suddivisione in Lotti	11
3.4	Descrizione dei Servizi	11
3.4.1	Prove di laboratorio e indagini in sito	11
3.4.2	Attività di supporto alle indagini in sito	11
3.4.3	Salute e sicurezza	12
4	DISCIPLINA ECONOMICA	14
4.1	Remunerazione delle attività	14
5	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	15
5.1	Richiesta di Servizi RDS	15
5.2	Proposta Tecnica (PT)	15
5.3	Contratti Attuativi	16
5.4	Regime di Somma Urgenza	17
5.5	Molteplicità Servizi	17
5.6	Controllo sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.....	17
5.7	Penali	18
5.8	Inadempimento di un CA	20
6	TEMPO DI ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROROGHE, SOSPENSIONI E PENALI	21
6.1	Organizzazione dei Servizi e tempi di esecuzione dei CA.....	21
6.2	Sospensione delle Prestazioni e ripresa	21
6.3	Proroghe per l'esecuzione dei Servizi	22
6.4	Ultimazione delle attività	22
7	ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI	23
7.1	Modalità di esecuzione dei Servizi	23
7.2	Struttura organizzativa dell'appaltatore	24
7.3	Personale dell'Appaltatore	25

7.4	Compiti e ruolo del RTOE.....	25
7.5	Esecuzione delle prove.....	26
7.6	Tempi e modalità di consegna dei risultati delle prove	27
7.7	Strumenti di lavoro.....	29
7.7.1	Attrezzatura specifica per l'esecuzione delle prove	30
7.8	Trasferimento di know-how	30
8	ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	31
8.1	Oneri e obblighi generali.....	31
8.2	Oneri e obblighi normativi.....	31
8.3	Oneri e obblighi operativi e documentali.....	31
8.4	Esecuzione del Servizio in regime di qualità.....	33
8.5	Ordini di Servizio.....	33
8.6	Obblighi di riservatezza.....	33
9	VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI	34
9.1	Modifiche dell'AQ e dei CA durante il periodo di efficacia	34
9.2	Prezzi applicabili alle Prestazioni variate e Nuovi Prezzi.....	34
10	RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	36
10.1	Risoluzione dei singoli CA	36
10.2	Risoluzione dell'AQ	36
11	ALLEGATI	37

PREMESSA

La società AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.p.A. intende affidare l'esecuzione del Servizio di prove sui materiali da costruzione mediante indagini da svolgere in laboratorio e in sito. Tale attività è propedeutica per l'esecuzione dei Servizi di ingegneria e architettura relativi all'assessment della sicurezza dei cavalcavia e delle opere d'arte minori con luce maggiore di 6 m e minore di 10 m, della rete in esercizio in gestione ad Autostrade per l'Italia S.p.A. e ricadenti nel territorio nazionale. Sono incluse nel Servizio tutte le attività di supporto alle indagini in sito.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuiti nell'Accordo Quadro. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate:

Acronimi e definizioni	
AQ o Appalto	Accordo Quadro, al quale si riferiscono i Servizi e le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato
CA	Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell'AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla base del ribasso formulato nella procedura di selezione. Ogni Contratto Attuativo potrà essere affidato, a seguito di emissione di richiesta di Servizi (RDS) formulata da parte della SA e previa Proposta Tecnica (PT), redatta e trasmessa dall'OE, verificata ed accettata dalle strutture competenti della SA
Servizi/o Prestazione/i	Attività oggetto dell'AQ e dei singoli CA
GNC	Giorni Naturali e Consecutivi
RDS	Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture della SA o dal RT
PT	Proposta Tecnica redatta e trasmessa dall'OE alle Strutture deputate della SA a seguito dell'emissione di RDS
SA	Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per l'Italia S.p.A., coincidente con la Direzione Generale con sede in Roma, in Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma
RT	Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante
OE	Operatore Economico aggiudicatario, anche denominato Appaltatore e rappresenta la Ditta affidataria del Servizio

Acronimi e definizioni	
OEA	Operatore Economico aggiudicatario dell'esecuzione dei Servizi di assesment della sicurezza dei cavalcavia e delle opere d'arte minori con luce maggiore di 6 m e minore di 10 m, della rete in esercizio in gestione ad Autostrade per l'Italia S.p.A. ricadente nel territorio nazionale
Parti	Le parti interessate, intendendo con esse SA e OE
DT	Direzione di Tronco
CSA	Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, che regola il rapporto tra la SA e l'OE
Disposizioni Normative	Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore – Sicurezza – Tutela dei lavoratori – ed ogni altra riferibile all'AQ e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa
Nuovo Prezzo (NP)	Prezzo formulato ai sensi dell'art. 9.2 del CSA
SAP	Stato Avanzamento Prestazioni
OdS	Ordine di Servizio
RTOE	Referente Tecnico dell'Operatore Economico come definito all'art. 7.4

1 DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione dell'AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed integrale applicazione, nonché piena e incondizionata accettazione, da parte dell'OE, in relazione:

- all'oggetto delle Prestazioni;
- al livello prestazionale richiesto;
- alle procedure ed agli standard adottati dalla SA;
- a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'AQ di cui all'art. 2 del presente CSA;
- a tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri, nonché a tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione delle Prestazioni.

Le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e devono essere finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

È compito dell'OE la direzione tecnica tramite il RTOE e l'organizzazione gestionale dei Servizi oggetto di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata contrattuale, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte della SA, assumendo esplicitamente la responsabilità formale e sostanziale dei Servizi resi alla SA stessa.

L'OE, nell'esercizio della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti della SA, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la SA.

L'OE è obbligato ad eseguire i Servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle strutture della SA e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

Con l'AQ, la SA intende non solo ottenere i relativi Servizi ma anche avvalersi della capacità organizzativa e gestionale dell'OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione delle Prestazioni con la massima efficacia ed efficienza nei termini dell'AQ e dei CA, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e le qualità prestazionali prescritte, il rispetto delle leggi e delle norme che regolano la materia, nonché le norme e discipline aziendali.

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la SA per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei Servizi, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione degli stessi, privilegiandone la gestione in conformità ai Documenti di Gara ed agli obblighi prescritti da legge.

La conclusione dei termini temporali dell'AQ non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo OE di tutti i Servizi residui configurati in sede di gara, ad eccezione di quelli per i quali sia stato già emesso un CA. Indipendentemente dal raggiungimento o meno del termine temporale dell'AQ, non potranno di contro essere emessi CA che superino il plafond di spesa previsto dall'AQ stesso.

2 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa nazionale e locale

Tutte le Prestazioni oggetto dell'AQ e dei CA dovranno far riferimento alle Disposizioni Normative vigenti in materia.

Le norme di riferimento attualmente vigenti per l'esecuzione dell'AQ e dei CA sono, in via principale:

- D.M. 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative;
- D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- LL.G.C.S.LL.PP. del 17 aprile 2020– Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti allegate al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.88/2019;
- Circolari n. 7617/STC dell'8 settembre 2010 (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001);
- Circolari n. 7618/STC dell'8 settembre 2010 (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001);
- Circolare n. 633/STC del 3 dicembre 2019 (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all'art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001);
- Normativa ambientale di riferimento D.lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e normative settoriali ambientali collegate a livello nazionale e locale;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Codice Civile;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (T.U. Edilizia);
- D.M. 7 marzo 2018 n. 49 "Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- Decreto Ministeriale del 12/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- Normativa sulla conformità urbanistica di riferimento (L241 ecc.) D.P.R. 383 del 18.04.1994 e s.m.i.;
- Normativa tecnica di riferimento (DM n. 6792 del 05.11.2001, DM 67/S del 22.04.2004 e DM del 19.04.2006 per strade nuove, esistenti ed intersezioni; normativa sulle barriere di sicurezza DM 223/92 e s.m.i.; D.lgs. 264 del 05.10.2006, D.lgs. 35 del 15.03.2011);
- Normativa sull'archeologia preventiva D.Lgs. 60 del 20.03.2009 e s.m.i.;
- Normativa sugli espropri di riferimento D.P.R. 327 del 08.06.2001;

- D.M. del 17/12/2020 n. 578 approvazione delle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 88/2019.

Fermo restando quanto sopra, l'OE è tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore disposizione applicabile per l'espletamento delle Prestazioni con particolare riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, alle Disposizioni Normative, nonché alle norme in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori, nonché alle procedure e norme aziendali emesse dalla SA.

L'esecuzione dei Servizi dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell'AQ e/o dei CA.

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme ambientali, archeologiche ed urbanistiche connesse all'iter autorizzativo e quelle tecniche in vigore, attinenti alle attività di indagine di cui al presente Capitolato, nonché ogni altra disposizione tecnica specifica vigente alla data dello svolgimento della Prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG).

L'AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il contenuto dell'AQ ed il CSA, si considerano prevalenti le disposizioni dell'AQ.

L'OE è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del singolo CA.

L'OE è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia del proprio Ordine professionale di appartenenza. La SA non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

Nel caso in cui una o più previsioni dell'AQ dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero risultare nulle o annullate ovvero oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'AQ stesso. In tal caso le Parti sostituiranno i contenuti dell'AQ risultati contrari a norme di legge o dichiarati nulli o inattuabili, con altre previsioni previste dalla legge, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dell'AQ conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

2.2 Norme e certificazioni per l'esecuzione delle prove

L'OE esecutore del Servizio dovrà eseguire le attività in conformità al D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i. per poter effettuare le indagini, prove e controlli previsti. Le indagini dovranno inoltre essere svolte in accordo con quanto indicato nelle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" di cui al DM n. 578 del 17/12/2020, con particolare riferimento al §3.6 relativo alle Ispezioni Speciali sulle strutture in c.a.p. e cavi post-tesi.

Per le prove che necessitano del rilascio di certificazione ufficiale ai sensi dell'attuale normativa, l'OE dovrà essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), della Circolare n. 633/2019 STC (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all'art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001) e

s.m.i. ed in particolare essere in possesso almeno dei requisiti di cui alle circolari 8 settembre 2010 (n. 7617/STC e n. 7618/STC).

L'OE deve altresì essere in possesso della certificazione per il personale addetto impiegato per l'esecuzione delle prove non distruttive PND, rilasciato ai sensi della normativa EN ISO 9712:2012 con livello di certificazione 2 nel settore interessato dalle prove stesse. Inoltre, ogni OE dovrà avere nel proprio organico almeno un tecnico con qualifica di livello 3.

2.3 Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'OE dovrà attenersi per l'esecuzione delle attività oggetto dell'AQ:

- alle prescrizioni e istruzioni operative della SA relative al Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza e ambiente in corso di predisposizione da parte della SA e che verranno fornite dalla SA stessa all'OE in sede di aggiudicazione di gara;
- al Codice Etico di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- alla norma operativa di Autostrade per l'Italia, Direzione Esercizio "Segnaletica per lavori. Segnalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo e allegati";
- alla norma operativa di Autostrade per l'Italia "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia – Giugno 2017";
- "Linee Guida per la sicurezza dell'operatore su strada";
- a tutte le eventuali Disposizioni e norme Operative di cui si doterà la SA attinenti allo svolgimento delle attività in oggetto.

3 NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

3.1 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'AQ ha per oggetto l'affidamento dei Servizi di prove di laboratorio e indagini in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche, esecuzione di rilievi geometrici e attività di monitoraggio. Tali attività sono finalizzate all'esecuzione dei Servizi di ingegneria e architettura relativi all'assessment dei cavalcavia e delle opere d'arte minori con luce maggiore di 6 m e minore di 10 m, della rete in esercizio in gestione ad Autostrade per l'Italia S.p.A. e ricadenti negli ambiti territoriali di competenza delle direzioni di Tronco di: Genova (DT1), Milano (DT2), Bologna (DT3), Firenze (DT4), Fiano Romano (DT5), Cassino (DT6), Pescara (DT7), Bari (DT8) e Udine (DT9).

L'oggetto del Servizio può prevedere l'utilizzo di laboratori mobili e include inoltre l'attività di supporto alle indagini in sito, quali la predisposizione della segnaletica di cantiere, dell'attrezzatura mobile autocarrata tipo by bridge, skyworker, piattaforma aerea e cestello elevatore per l'accesso all'intradosso delle strutture e l'attività di ripristino in seguito a prelievi sulle strutture e alle indagini in sito.

L'elenco delle prove e indagini che l'OE potrà essere chiamato a svolgere è contenuto all'interno di ciascun CA. L'OE dovrà essere in grado di effettuare tutte le prove nel rispetto delle normative vigenti.

L'elenco delle prove e indagini che l'OE di regola potrà essere chiamato a svolgere è contenuto nei listini prezzi allegati in gara. Laddove dovesse emergere la necessità di eseguire una prova non contenuta nei listini prezzi suddetti, dovrà essere concordato tra OE e SA un Nuovo Prezzo. L'OE dovrà essere in grado di eseguire tutte le prove nel rispetto delle normative vigenti.

Laddove l'attività di predisposizione della segnaletica venisse svolta da parte della SA, non verrà riconosciuto alcun onere economico all'OE.

L'OE di ciascun lotto si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per l'intera durata dell'AQ, a decorrere dalla stipula dell'AQ stesso o fino all'esaurimento dell'importo di spesa del singolo lotto, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza del termine dell'AQ.

Le Prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dalla SA nel corso dell'AQ.

Di conseguenza l'Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine dell'AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Verificandosi tale ipotesi, l'OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. I Servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l'OE possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L'importo contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le attività che l'OE dovrà espletare. L'OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l'intera durata dell'AQ.

Tutti i corrispettivi, così come offerti in sede di gara dall'OE aggiudicatario, sono comprensivi dei costi indiretti o spese generali, dell'utile di impresa, degli oneri e obblighi di cui all'art. 8 del presente CSA e di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e personale definiti nell'insieme della documentazione

posta a base di gara e integrata dall'offerta tecnica ed economica dell'OE, che rientra a far parte integrante e sostanziale dell'AQ con la sua sottoscrizione.

3.2 Durata dell'Accordo Quadro

La durata dell'AQ è pari a **48 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Tale durata è da intendersi come termine massimo entro il quale affidare i singoli CA.

3.3 Suddivisione in Lotti

L'Appalto è suddiviso in 3 (tre) lotti operativi, in funzione dell'ambito territoriale di competenza delle Direzioni di Tronco, individuati come di seguito riportati:

Lotto 1	<ol style="list-style-type: none">1. DT1 Genova2. DT2 Milano
Lotto 2	<ol style="list-style-type: none">1. DT3 Bologna2. DT4 Firenze3. DT9 Udine
Lotto 3	<ol style="list-style-type: none">1. DT5 Roma2. DT6 Cassino3. DT7 Pescara4. DT8 Bari

3.4 Descrizione dei Servizi

Nel presente articolo sono riportate la descrizione e le tipologie di Servizi oggetto del presente AQ.

3.4.1 Prove di laboratorio e indagini in sito

Le prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno tutte le tipologie maggiormente diffuse di materiali di base (tra cui in via esemplificativa e non esaustiva: calcestruzzi, acciai e metalli da costruzione, materie plastiche, vernici, rivestimenti con film metallici e non, resine, fibre etc.) e di materiali compositi (tra cui in via esemplificativa e non esaustiva: terre, materiali ed aggregati rocciosi, conglomerati cementizi, etc.), siano essi sciolti o posti in opera. Sono incluse nel Servizio le attività di monitoraggio geotecnico e geomorfologico e l'esecuzione dei rilievi topografici e architettonici delle opere d'arte.

In conformità con quanto previsto dalle "Linee guida per classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), le prove riguarderanno anche le indagini sulle strutture con elementi in calcestruzzo armato precompresso e cavi post-tesi.

3.4.2 Attività di supporto alle indagini in sito

Costituiscono parte integrante del Servizio richiesto anche tutte le attività di supporto alle indagini in sito eseguite dai laboratori quali: la cantierizzazione, la predisposizione della segnaletica di cantiere, la disponibilità e l'utilizzo di mezzi propri, la disponibilità e l'utilizzo dei mezzi speciali (es. by bridge, skyworker, piattaforme, cestelli elevatori, droni, etc.), l'utilizzo di laboratori mobili, nonché l'esecuzione del ripristino e delle lavorazioni necessarie in seguito a prelievi e alle indagini eseguite.

L'attività di cantierizzazione e la predisposizione della segnaletica di cantiere sono oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, assieme ai costi determinati all'interno del DUVRI.

Relativamente ai mezzi speciali, l'Appaltatore dovrà garantire la continua disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento delle proprie attività. Nel caso quest'ultimo ricorra a contratti di noleggio, dovrà privilegiare contratti di lunga durata che garantiscano un'allocazione esclusiva dei mezzi per i Servizi di cui al presente CSA.

Tali attività risultano complementari a quelle relative all'esecuzione delle prove di laboratorio e indagini in sito, ed è necessario che vengano preventivamente concordate e condivise con la SA nell'ambito dello specifico CA, in particolare per quelle che interferiscono con l'esercizio dell'infrastruttura, sulla base anche dei tipologici di cantiere e segnaletica che verranno forniti in sede di aggiudicazione della gara.

Per quanto attiene le attività di ripristino delle opere d'arte in seguito all'esecuzione delle prove, le stesse dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, con materiali aventi caratteristiche meccaniche pari o superiori a quelle della struttura e che garantiscano la totale durabilità del ripristino. Inoltre, per quanto attiene al ripristino delle armature lente, il personale addetto alla saldatura dovrà essere in possesso di idoneo patentino rilasciato da ente accreditato.

Resta inteso che l'OE dovrà farsi carico anche delle eventuali autorizzazioni da richiedere presso gli Enti preposti per la gestione del CA e l'esecuzione delle indagini ivi previste.

3.4.3 Salute e sicurezza

L'OE, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'OE è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'OE è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti di carattere esemplificativo e non esaustivo:

- a. far osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b. disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati e utilizzino i dispositivi personali di protezione individuale e collettiva appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d. informare immediatamente il RT in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- e. per chi accede al by bridge o alle piattaforme: formazione e addestramento particolare, in base all'art. 37 D.Lgs 81/2008 (lavori in quota) e in base all'art. 77, comma 5 D.Lgs 81/2008 (DPI di terza categoria);
- f. per chi guida il by bridge o le piattaforme: utilizzatori di attrezzature particolari quali le seguenti (rif. Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012+ art. 73, comma 5 D.Lgs 81/2008). Vi sono soggetti formatori autorizzati e programmi di durata minima, differenziati per tipologia di piattaforma;

- g. per chi posa la segnaletica: formazione secondo Decreto 22/1/2019, in particolare Allegato II per formazione minima dei lavoratori e dei preposti di chi posa la segnaletica;
- h. per tutti quelli che lavorano su strada: autorizzazione a manovra secondo formazione e procedure ASPI, relativamente al nuovo decreto segnaletica e ai cantieri autostradali (D. I. 22/01/2019).

La SA avrà facoltà di compiere ispezioni, accertamenti e verifiche nonché di richiedere informazioni all'OE circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'OE delle previsioni di cui alla presente clausola, la SA ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'OE per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla SA, violazioni da parte dell'OE o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Nei predetti casi l'OE dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare, ridurre, valutare e prevenire i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte e propri delle stesse attività dall'OE e quelle svolte dai lavoratori della SA e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà allegato ai singoli Contratti Attuativi con l'indicazione delle specifiche misure da adottare e degli oneri da interferenza. Tale documento sarà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento congiunta tra le Parti prima dell'inizio delle lavorazioni e dell'esecuzione del Contratto Attuativo. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto attuativo, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la Prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza, previsti all'interno del D.U.V.R.I..

Nei casi in cui le attività da svolgere fossero riconducibili a lavori di genio civile (vedi a titolo esemplificativo l'allegato I di cui all'art. 3 del D. lgs 50/2016), negli specifici CA, l'OE dovrà redigere e consegnare alla SA/DT, tramite la Direzione Lavori, il D.U.V.R.I. corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla SA.

4 DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 Remunerazione delle attività

Le prove di laboratorio e le indagini in sito saranno remunerate attraverso l'applicazione dei prezziari, a cui viene applicato il ribasso offerto in sede di gara. Laddove dovesse emergere la necessità di eseguire una prova non contenuta nei listini prezzi suddetti, dovrà essere concordato tra OE e SA un Nuovo Prezzo.

Per la determinazione del corrispettivo nel singolo CA si richiede all'OE di formulare in sede di PT una pianificazione dettagliata delle indagini previste dall'OEA. In particolare, l'OE dovrà definire e comunicare preventivamente per accettazione al RT:

- le indagini da effettuare, in accordo con il Piano di Indagine elaborato dall'OEA;
- il prezzo unitario di ciascuna indagine comprensivo di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e specialisti, nonché costi indiretti e di sicurezza necessari allo svolgimento delle prove o indagini e quelli relativi agli eventuali ripristini da eseguire. Il prezzo viene desunto applicando il ribasso offerto in sede di gara. Qualora si rendessero necessari dei NP, si procederà come da art. 9.2 del presente CSA;
- l'eventuale impiego di subappalti specialistici e le eventuali certificazioni di laboratori autorizzati/certificati;
- il programma (cronoprogramma) e la modalità di dettaglio (procedure di prova) di esecuzione delle indagini.

In sede di valutazione della PT, come da art. 5.2 del presente CSA, il RT potrà formulare valutazioni e prescrizioni che ne rideterminano l'entità in termini quantitativi ed economici.

Le Prestazioni così definite saranno remunerate totalmente alla consegna finale dei risultati ed alla corretta esecuzione dei ripristini, in linea con quanto previsto nell'AQ e nei singoli CA.

In caso di necessità di incremento delle Prestazioni, anche oltre il valore limite sopra previsto, l'OE presenterà proposta di integrazione motivata al RT che ne valuterà l'adozione. In caso di accoglimento, sarà disposta una modifica ai sensi dell'art. 9.1 del presente CSA.

Ai fini della remunerazione il RT provvederà autonomamente entro 30 giorni a trasmettere il certificato di pagamento del corrispettivo che autorizza l'emissione di fattura.

5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

5.1 Richiesta di Servizi RDS

Per l'attivazione di Servizi singoli o multipli compresi nell'oggetto dell'AQ, il RT provvede all'emissione di una RDS. Questa viene rilasciata a seguire dell'attivazione della procedura di assesment della sicurezza dell'opera d'arte.

L'RDS conterrà in via esemplificativa non esaustiva le seguenti informazioni:

1. l'oggetto della Prestazione ove è specificata la commessa, i luoghi di svolgimento delle attività, un'ipotesi di cantierizzazione ed eventuali limitazioni all'esercizio dell'infrastrutture necessarie;
2. la programmazione delle attività e il termine finale, a seconda del Servizio;
3. eventuali specifiche tecniche necessarie per l'attuazione del Servizio comprensivo di eventuali ulteriori informazioni/obblighi rispetto a quelli dell'AQ (e.g. figure necessarie per gli interventi oggetto del CA, mezzi e strumenti di lavoro, etc.);
4. eventuale descrizione di dettaglio delle singole Prestazioni.

Al ricevimento della RDS, l'OE provvede prontamente a formulare la propria PT come descritto nell'art. 5.2.

5.2 Proposta Tecnica (PT)

L'OE deve formulare la PT entro un tempo correlato all'entità della richiesta e comunque entro un massimo di 5 (cinque) GNC dalla ricezione della RDS salvo diverse e più estensive o più restrittive indicazioni da parte del RT, a seconda dell'esigenze dello specifico CA. La mancata presentazione della PT entro i termini sopra descritti comporta l'applicazione da parte della SA delle penali previste al successivo art. 5.7.

L'emissione e la trasmissione della PT da parte dell'OE non è impegnativa nei confronti della SA, fino a quando le Parti non avranno sottoscritto il relativo CA.

Quest'ultima, infatti, potrà riservarsi la facoltà di eseguire in proprio parte o in tutto i Servizi di che trattasi, senza che l'OE possa avanzare richieste di alcuna natura.

I Servizi che formano l'oggetto dei CA saranno identificati, di volta in volta, all'atto di emissione di ciascuna singola RDS e delle conseguenti PT. Nella PT e di conseguenza nei CA verranno riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

1. l'oggetto della Prestazione;
2. figure necessarie per gli interventi oggetto del CA, con relativa certificazione ove richiesta;
3. la pianificazione delle prove, tenendo conto anche delle tempistiche all' art. 7.6;
4. la gestione dell'attività di cantierizzazione e la predisposizione della segnaletica;
5. gli eventuali ulteriori dettagli richiesti tramite RDS (e.g. mezzi e strumenti di lavoro);
6. la certificazione dei laboratori che hanno in carico l'esecuzione delle prove;
7. le eventuali autorizzazioni/attività preliminari da richiedere presso gli Enti preposti e/o alla SA/DT per lo svolgimento della Prestazione.

Il RT si riserva il diritto di formulare osservazioni e richieste di rettifica alla PT qualora risultasse non conforme o non adeguata alle disposizioni dell'AQ o della RDS, entro 7 GNC. In questo caso l'OE dovrà, entro 3 GNC dalle osservazioni, replicare con la revisione della PT o con una motivata argomentazione a sostegno della PT originale.

In funzione della replica il RT valuterà, entro 5 GNC, se accettare o meno la nuova PT o la PT originale.

5.3 Contratti Attuativi

Le Prestazioni saranno attivate mediante la sottoscrizione di CA, ognuno dei quali avrà allegato generalmente un programma delle attività, preventivamente concordato con la DT competente e secondo le indicazioni fornite dall'OEA che, nel caso in cui fosse richiesto dal RT, presenzierà anche all'esecuzione delle prove e delle indagini al fine di coordinare e sovrintendere alle diverse attività. Potrà accadere altresì che per attività minimali e/o urgenti che non necessitano di una vera e propria programmazione, venga generata una comunicazione di affidamento di apposito CA contenente una descrizione sommaria delle attività, un importo presunto con una durata determinata. In questo caso gli interventi verranno attivati mediante "Ordine di Servizio", debitamente firmato per accettazione dall'OE, cui farà seguito l'emissione dell'inerente CA nei termini previsti dall'AQ.

Qualora il RT intendesse dare seguito alla PT ricevuta, emetterà un CA entro 7 GNC dall'accettazione della PT ed invierà lo stesso all'OE per la sua definitiva accettazione. I Servizi saranno formalmente attivati mediante la sottoscrizione dei CA tra le Parti.

La sequenza delle fasi operative per l'espletamento dei Servizi sarà di volta in volta analizzata all'atto della stipula dei CA.

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato nell'AQ di riferimento.

La stipulazione del CA da parte dell'OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle norme che regolano l'esecuzione dell'AQ e del relativo CA.

Resta a carico dell'OE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle Prestazioni, rimanendo l'OE stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici della SA. Nel caso di discordanza tra AQ e CA, prevale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la Prestazione in base a Disposizioni Normative tecnico-prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio della SA.

Qualora nel corso della Prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle Prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche, necessari per un più efficace risultato della Prestazione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, l'OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il RT. L'OE è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall'OE con la massima cura e prontezza.

L'OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi in relazione allo svolgimento dell'incarico;
- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'Ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
- non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle Prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull'AQ.

5.4 Regime di Somma Urgenza

Per intervenute e indifferibili esigenze di sicurezza dell'infrastruttura autostradale, degli utenti, delle strutture adiacenti o limitrofe o degli operatori incaricati di altri appalti, il RT potrà richiedere l'espletamento di Servizi in regime di Somma Urgenza tramite Ordine di Servizio del RT.

In tale OdS verranno indicati i Servizi da attivare, tutte le informazioni necessarie all'espletamento e le relative tempistiche attuative. Per quanto concerne la remunerazione, l'OE provvederà, al completamento del Servizio, a trasmettere la rendicontazione delle attività rese.

In tali casi l'OE non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle Prestazioni nel rispetto delle tempistiche imposte dal RT in ragione dell'urgenza, pena l'esecuzione di ufficio con ogni addebito della maggior spesa che la SA dovesse sostenere rispetto alle condizioni di AQ e con le penalità previste dal presente CSA.

5.5 Molteplicità Servizi

Potrà essere richiesta l'esecuzione in parallelo di diversi CA per lotto, che potrà prevedere un numero variabile di Prestazioni riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3.4, e l'OE dovrà essere in grado di gestire contemporaneamente le relative attività, dotandosi di un'opportuna struttura organizzativa.

Con in termine Servizio si intendono tutte le attività di cui all'art. 3.4 relative a un singolo cavalcavia o opera d'arte minore.

La SA potrà richiedere l'esecuzione dei Servizi in parallelo su un minimo di n. 15 opere d'arte per ogni Lotto, che l'OE dovrà essere in grado di gestire contemporaneamente, in funzione delle esigenze che verranno fornite dalla SA sulla base delle indicazioni dall'OEA e delle esigenze operative e di gestione dell'esercizio che verranno indicate dalla DT competente.

5.6 Controllo sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

La SA effettuerà un controllo periodico sull'avanzamento delle attività dell'OE, finalizzato a:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell'esecuzione delle attività oggetto del Servizio;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sull'esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso;
- fornire un supporto continuo all'OE.

La SA si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle Prestazioni. A tal fine l'OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

Il RT evidenzia in forma scritta le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'OE sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi

inadempienze contrattuali, il RT si riserva la facoltà di applicare le penali secondo quanto previsto all'art. 5.7 ovvero nei casi più gravi di risolvere il CA ai sensi dell'art. 10.1.

L'OE è tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RT a seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche che potrebbero insorgere.

L'OE è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attività di verifica stessa. L'OE è obbligato a far presente al RT evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

5.7 Penali

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'OE, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della SA o oggettive condizioni di impedimento, quest'ultima può applicare le penali di seguito definite, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA.

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di Servizi:

1. In caso di ritardo nella consegna della proposta tecnica (PT) da parte dell'Appaltatore, rispetto al termine di cui all'art. 5.2, sarà applicata la penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di tardivo avvio del Servizio rispetto ai termini pattuiti in CA, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.
3. Nei casi eccezionali di estrema urgenza segnalata dal RT (così come descritta nell'art. 7.6), per ogni GNC di ritardo nell'avvio del Servizio sarà applicata la penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo netto del CA.
4. In caso di tardivo avvio del Servizio rispetto ai termini richiesti nei casi di Somma Urgenza (così come descritta nell'art. 5.4), per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.
5. In caso di mancato rispetto delle tempistiche e dei termini di ultimazione di cui all'art. 6.3 e 6.4 per l'espletamento dei Servizi, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.
6. In caso di mancato rispetto delle tempistiche ulteriori eventualmente definite in sede di CA per l'espletamento dei Servizi, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.
7. In caso di ritardo nella produzione della documentazione per le attività di cui all'art. 3.4 rispetto ai termini di legge o di CA, sarà applicata la penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.
8. In caso di mancato rispetto del termine concordato per la presentazione delle richieste di autorizzazione presso gli organi competenti e/o l'esecuzione di istruzioni impartite per Legge e/o dalla Pubblica Autorità, sarà applicata la penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.

Penali per difformità o inadeguatezza nell'erogazione di Servizi:

1. Nel caso in cui le figure professionali proposte non fossero in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7.3, l'OE le dovrà sostituire entro 15 giorni dalla relativa istanza della SA. In caso di mancata sostituzione delle figure professionali ritenute non adeguate ai livelli prestazionali di cui

all'AQ e al relativo CA e proposte dall'OE, a partire dal 16° giorno dalla data di richiesta del RT verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo sulla mancata sostituzione.

2. In caso di carenze in termini numerici rispetto alle figure professionali definite nei CA non integrate entro 15 giorni dalla relativa istanza della SA, sarà applicata la penale pari al 0,2% dell'importo netto del relativo CA.
3. In caso di difformità o inadeguatezza di un Servizio rispetto alle disposizioni di cui all'AQ o del CA relativo e di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai capitolati tecnici, norme e disposizioni operative, non eventualmente sanate entro il termine di cui all'art. 5.8, sarà applicata la penale pari all'0,5% dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.
4. in caso di mancata ottemperanza ad un OdS del RT nei termini ivi prescritti, sarà applicata la penale pari all'1% dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.
5. per la consegna degli esiti delle prove che non prevedono certificazioni: per ogni giorno di ritardo, di cui all'art. 7.6, fatto salvo il rispetto dei tempi tecnici di esecuzione delle prove stesse, sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell'importo della singola Prestazione.
6. per la Consegna dei Certificati: per ogni giorno di mancata elaborazione e consegna dei certificati di prova richiesti per il corretto svolgimento del Servizio oltre i termini stabiliti e concordati con il RT sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell'importo della singola prova da certificare.

Fermo restando le penali di cui sopra, qualora a causa di inadempienze da parte dell'OE si registrassero dei ritardi connessi con l'avanzamento dell'attività di assesment, con conseguenti richieste di compensazione economica da parte dell'OEA, la SA si riserva la possibilità di rivalersi a tal riguardo sull'OE.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel CA non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico CA. Qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'art. 10 del presente CSA.

La SA ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi CA raggiunga il 10% del valore dell'AQ, in applicazione di quanto previsto all'art. 10 del presente CSA.

La penale è applicata dal RT previa contestazione scritta, avverso la quale l'OE avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui l'OE non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della SA, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'OE in base al CA, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla SA o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la SA stessa debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

5.8 Inadempimento di un CA

In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA per negligenza dell'OE, la SA provvederà a diffidare l'OE, assegnandogli un nuovo termine entro cui dare corso alla relativa esecuzione.

Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 5.7, trascorso infruttuosamente tale termine la SA si riserva:

- il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile l'OE di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare;
- di procedere alla risoluzione contrattuale del singolo CA per il quale si è verificata la suddetta circostanza, con facoltà di considerare risolto di diritto l'intero AQ ai sensi dell'art. 10 del presente CSA.

6 TEMPO DI ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROROGHE, SOSPENSIONI E PENALI

6.1 Organizzazione dei Servizi e tempi di esecuzione dei CA

I CA potranno contenere un numero variabile di Servizi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3.4. Per ognuno di essi saranno definiti la data di avvio, la durata e conseguentemente il termine di ultimazione e le eventuali milestones intermedie, in funzione delle esigenze che verranno fornite dalla SA sulla base delle indicazioni dall'OEA e delle esigenze operative e di gestione dell'esercizio che verranno indicate dalla DT competente. Ognuno dei Servizi dovrà essere attivato in linea con le previsioni e le fasi di cui al relativo CA.

In ogni caso l'avvio dei Servizi potrà essere disposto dal RT in date differenti rispetto alle previsioni del CA in relazione ad eventi non dipendenti dall'OE senza che questi possa sollevare alcuna contestazione o richiedere maggiori costi oneri e indennizzi. In caso di necessità di posticipo dell'avvio di un Servizio per responsabilità dell'OE questi può richiedere una proroga ai sensi dell'art. 6.3, nel caso la SA non dovesse riconoscere le ragioni dell'OE si applicano le penali di cui all'art. 5.7.

In caso di modifica della data di avvio prevista in CA, le durate previste delle attività resteranno invariate, salvo disposizione di modifica per cui si rinvia all'art. 9.1 del presente documento.

6.2 Sospensione delle Prestazioni e ripresa

Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, il RT, d'ufficio o su segnalazione dell'OE, può ordinare la sospensione delle Prestazioni redigendo apposito verbale.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.M. 49/2018.

L'OE, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di rispettare la programmazione dei Servizi, può richiedere una sospensione di quelli impediti.

Il verbale di sospensione, predisposto dal RT deve pervenire al RT stesso entro 3 GNC successivi alla sua redazione opportunamente controfirmato dall'Appaltatore o dal suo delegato.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RT. Non possono essere riconosciute sospensioni ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano ritenute adeguate da parte del RT.

Una volta acquisito il verbale di sospensione opportunamente controfirmato, il RT dispone la ripresa dell'esecuzione.

Parimenti il RT verificherà e riporterà sul Verbale di Ripresa la riprogrammazione dei Servizi sospesi e l'aggiornamento della programmazione ove prevista.

Qualora l'OE sospenda arbitrariamente in tutto o in parte le attività senza autorizzazione della SA, tale circostanza comporterà la risoluzione del CA ai sensi dell'art. 1456 c.c, nonché ai sensi dell'art. 10.

6.3 Proroghe per l'esecuzione dei Servizi

Qualora, per cause a lui non imputabili, l'OE non sia in grado di rispettare:

- la programmazione dei Servizi,
- eventuali termini intermedi e finale di ultimazione dei Servizi,
- qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per la trasmissione di documentazione afferente ai Servizi,
- qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per gli adempimenti relativi ai Servizi,

potrà richiedere una riprogrammazione o una proroga dei Servizi impediti.

Salvo proroghe indotte da interventi o responsabilità assunte esplicitamente dalla SA, l'OE non avrà diritto ad alcun indennizzo a nessun titolo. In caso di interventi o responsabilità assunte esplicitamente dalla SA, l'OE potrà formulare richiesta di indennizzo per i soli maggiori costi ed oneri dimostrabili circoscritti al Servizio prorogato. Il RT si esprimerà in merito entro 20 GNC.

In caso di ritardo nell'espletamento dei Servizi per colpa dell'OE, saranno applicate le penali di cui all'art. 5.7.

Nel caso di mancata esecuzione di Servizi, per giustificati motivi, non recuperabili non è consentito il ricorso a proroghe dei termini dei CA. Saranno applicate le penali di cui all'art. 5.7 soltanto in caso di colpa imputabile all'OE.

6.4 Ultimazione delle attività

Al termine di un Servizio l'OE deve darne comunicazione per iscritto al RT, che a sua volta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio (ai sensi dell'art. 25 del D.M. 49/2018) redigendo, ove le attività siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione delle Prestazioni.

7 ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI

7.1 Modalità di esecuzione dei Servizi

Il Servizio riguarda l'esecuzione di prove, indagini, prelievi, saggi, rilievi ed analisi sui materiali da costruzione da eseguire in laboratorio e in sito, oltre al rilascio di rapporti di prova e certificati e relazioni aventi valore ufficiale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rilascio delle autorizzazioni ai laboratori per l'esecuzione e certificazione delle stesse.

Il Servizio prevede l'utilizzo, su richiesta della SA di laboratori mobili attrezzati e di personale tecnico per l'esecuzione in sito di prove e saggi relativi ai materiali, manufatti e strutture in genere.

Costituisce parte integrante del Servizio, la richiesta di intervento ed assistenza in cantiere nell'esecuzione di indagini strutturali specialistiche su opere d'arte e nelle attività di supporto alle indagini in sito eseguite dai laboratori quali: la predisposizione di segnaletica di cantiere e di attrezzatura mobile autocarrata tipo by bridge by bridge, skyworker, piattaforme, cestelli elevatori per l'accesso all'intradosso delle strutture e l'attività di ripristino in seguito a prelievi sulle strutture e indagini in sito.

Il Servizio verrà prestato nell'ambito del Piano di assesment della sicurezza dei cavalcavia e delle opere d'arte minori presenti sulla rete autostradale. I Servizi da svolgere saranno stabiliti in accordo con il Piano di Indagine redatto dall'OEA che si occupa di tutte le operazioni relative all'assesment e sulla base delle modalità operative e indicazioni fornite dalla DT competente.

I Servizi richiesti saranno di norma svolti in soggezione di traffico, in presenza di mezzi operativi e in orario notturno, anche durante i giorni festivi. Qualora le condizioni di esercizio lo permettano, le attività potranno essere svolte anche in regime diurno. Per tutte le prove da eseguire in sito, salvo diversa comunicazione della SA, sarà onere dell'OE provvedere alla predisposizione materiale necessaria all'esecuzione delle prove.

Le prove di laboratorio che necessitano di certificazione rispetto all'attuale normativa, dovranno essere effettuate esclusivamente nella sede del laboratorio autorizzato dal ministero competente. A tale disposizione l'OE dovrà attenersi anche per l'esecuzione di prove di compressione su provini di calcestruzzo, allo scopo di rendere il più possibile omogenei e correlabili i risultati di tali prove con i riscontri ufficiali.

Solo in casi particolari e preventivamente autorizzati dalla SA, l'OE sarà tenuto ad eseguire alcune verifiche con il proprio laboratorio mobile, avente le caratteristiche descritte in seguito.

Il Servizio deve fornire l'esecuzione delle prove richieste, la certificazione delle caratteristiche tecniche riscontrate nel materiale in conformità alle prove eseguite ed alle norme relative l'esecuzione di prove in sito con personale e strumentazione di controllo a carico del laboratorio.

Tutte le prove che necessitano di rilascio di certificazione ufficiale ai sensi del D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per le Costruzioni" e s.m.i. dovranno essere eseguite e certificate da Laboratori di prova autorizzati ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380 dd.06/06/2001.

E' compito dell'OE l'elaborazione di una relazione tecnico-descrittiva contenente la descrizione dettagliata con la procedura adottata per lo svolgimento delle prove, da sottoporre preliminarmente alla SA. Si richiede inoltre la compilazione di una relazione tecnica contenente i

risultati derivanti dall'esecuzione delle prove. Le modalità di trasmissione della documentazione al RT saranno stabilite all'interno del rispettivo CA.

Le prestazioni dei Servizi devono essere improntate alla più efficace organizzazione delle modalità gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualità dei Servizi prestati.

I Servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e continuativa.

Le Prestazioni fornite dall'OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualità con assunzione piena della responsabilità del risultato finale.

L'elencazione delle Prestazioni di cui all'art. 3.4 ha carattere esemplificativo e non esclude le altre Prestazioni che, se anche non elencate, di volta in volta verranno affidate mediante singoli CA ove necessarie per una completa e buona esecuzione dell'AQ.

Tutte le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni dei CA e del CSA.

L'OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale e mezzi propri, ad espletare, a favore e per conto della SA le attività, che verranno commissionate dalla SA stessa con incarichi specifici.

In ogni caso, la SA rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle Prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull'AQ.

7.2 Struttura organizzativa dell'appaltatore

L'OE dovrà:

- dotarsi di una struttura organizzativa dedicata alle Prestazioni dell'AQ per ogni singolo lotto, completa di professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione dei Servizi;
- essere pronto ad operare a decorrere dalla data di stipula dell'AQ e per tutta la durata dello stesso.

L'OE ha l'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali richieste, per il numero massimo di Servizi attivabili contemporaneamente, di cui all'art. 5.5, fin dal momento dell'avvio del AQ e previa verifica, da parte della SA, dell'equivalenza dei requisiti dei soggetti eventualmente proposti in sostituzione di quelli offerti. L'OE non potrà eccepire durante l'espletamento delle Prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Con l'offerta formulata, l'OE si assume altresì, esentandone la SA, tutte le responsabilità connesse con l'espletamento delle Prestazioni conferite (e.g. remuneratività del corrispettivo, responsabilità organizzative).

L'OE dovrà mantenere i requisiti professionali e tecnici pari o superiori a quelli richiesti nel presente CSA, per tutta la durata dell'AQ, salvo la disposizione di penali di cui all'art. 5.7 e a quanto previsto dall'art. 10.

7.3 Personale dell'Appaltatore

In fase di PT, sulla base delle informazioni contenute nell'RDS e alle prescrizioni dell'AQ, l'OE definirà il proprio team di lavoro e dovrà dimostrare, attraverso la presentazione di appositi CV, di essere in possesso dei requisiti richiesti per le figure professionali coinvolte e nel seguito descritti.

Il personale tecnico coinvolto direttamente nell'espletamento dei Servizi dell'appalto dovrà essere in possesso di specifici titoli di studio/referenze, a carattere esemplificativo e non esaustivo, come di seguito precisato:

- Referente tecnico (RTOE): possesso di laurea in ingegneria e/o diploma di geometra o Perito Edile - o titolo equipollente e con almeno 5 anni di esperienza;
- Coordinatori tecnici: possesso di laurea in ingegneria e/o diploma di geometra o Perito Edile - o titolo equipollente e con almeno 2 anni di esperienza;
- Responsabili di laboratorio: possesso di laurea in discipline tecniche specialistiche con almeno 5 anni di esperienza;
- Caposquadra per prove in sito: operatore specializzato incaricato dell'esecuzione delle indagini in sito e del coordinamento di operatori qualificati, con comprovata esperienza nel settore per almeno 5 anni;
- Operatori qualificati per le prove: comprovata esperienza nel settore per almeno 2 anni;
- Operatori qualificati per le prove non distruttive: possesso di certificazione PND ai sensi della normativa UNI EN ISO 9712:2012 con livello di certificazione 2, conseguita da almeno 1 anno;
- Operatori qualificati per le prove non distruttive: possesso da parte di almeno n. 1 operatore di certificazione PND ai sensi della normativa UNI EN ISO 9712:2012 con livello di certificazione 3;
- Un saldatore munito di patentino di saldatura per acciai secondo UNI EN ISO 9606-1:2017 o altro equivalente per i Servizi di ripristino dei campioni di strutture in carpenteria metallica;
- Un tecnico topografo iscritto all'albo professionale (Collegio dei Geometri oppure Ordine degli Ingegneri, sez. A oppure B) per i Servizi topografici.

Le lauree in discipline tecniche specialistiche richieste sono le seguenti: ingegneria civile o geologia o titoli equivalenti.

I diplomi in discipline tecniche richiesti sono i seguenti: geometra o perito edile o titoli equivalenti.

All'atto dell'attivazione del primo CA, l'OE dovrà trasmettere, con apposita dichiarazione, i nominativi, i dati anagrafici, i titoli di studio e le certificazioni del personale tecnico coinvolto direttamente nell'espletamento dei Servizi, anche ai fini dell'accesso in cantiere. Qualora i nominativi, i dati anagrafici, i titoli di studio e le certificazioni del personale tecnico non fossero allineati a quanto previsto nel presente capitolato, il RT potrà chiedere la sostituzione delle figure professionali proposte: la sostituzione dovrà essere messa in atto dall'OE entro 15 giorni dalla richiesta.

Qualora venisse richiesta l'istituzione di un laboratorio in sito, l'OE dovrà garantire la presenza continuativa di almeno 2 tecnici nel laboratorio stesso. Tale numero potrà essere incrementato/diminuito dall'OE a seguito di richiesta da parte del RT in base a specifiche esigenze.

7.4 Compiti e ruolo del RTOE

L'OE dovrà nominare in sede di offerta un RTOE per ogni lotto quale referente per l'esecuzione delle Prestazioni e coordinatore di Servizi, di comprovata esperienza e qualificazione professionale.

Il RTOE avrà piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché sarà munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. A lui il RT e gli incaricati della

SA faranno riferimento per quanto riguarda l'attivazione, l'avanzamento e il controllo della qualità dei Servizi.

Al RTOE compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire. L'OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del RT.

Il RT e gli incaricati della SA faranno riferimento al RTOE per qualsiasi attività oggetto dell'AQ, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione delle Prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno effettuate direttamente al RTOE e si intenderanno notificate e comunicate all'OE.

Il RT si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RTOE nominato dall'OE. Ugualmente l'OE dovrà comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in questione, che resta soggetta ad accettazione della SA.

L'attività del RTOE sarà coadiuvata dalla presenza di n. 2 Coordinatori Tecnici per ciascun lotto, in analogia con quanto previsto dall'OEA, di riferimento alle specifiche Direzioni di Tronco, che saranno in particolare responsabili dell'integrazione delle attività e del rispetto di standard omogenei condivisi preventivamente con il RT.

I Coordinatori Tecnici saranno distribuiti secondo le seguenti aree geografiche.

Lotto 1	1. DT1 Genova 2. DT2 Milano
Lotto 2	1. DT3 Bologna - DT9 Udine 2. DT4 Firenze
Lotto 3	1. DT5 Roma - DT6 Cassino 2. DT7 Pescara - DT8 Bari

7.5 Esecuzione delle prove

La SA, in accordo con il RT, valutato il programma operativo delle attività riportato nello specifico CA, con la frequenza che si riterrà necessaria, si coordinerà con l'OE per la previsione e l'invio delle categorie delle prove attese in via preliminare.

Successivamente, il RT formalizzerà la richiesta come disciplinato al punto 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018. La domanda di prove al laboratorio, in seguito definita anche "Ordine di Lavoro", sarà sottoscritta dalla SA e conterrà precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:

- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- un'identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori delle prestazioni misurate.

È discrezione della SA, anche secondo le necessità espresse dalla SA, richiedere la presenza in cantiere del laboratorio per l'esecuzione di prove singole, ovvero per l'esecuzione di più prove durante la stessa giornata. Qualora si rendesse necessario istituire un laboratorio in cantiere, la tipologia di prove da effettuare in loco, anziché nel laboratorio dell'OE dislocato in una differente area geografica, e quindi l'attrezzatura necessaria da prevedere al suo interno, saranno concordate con la SA, sulla base delle specifiche esigenze di esecuzione delle prove, fatte salve le attrezzature minime specificate nel successivo capitolo "Attrezzatura minima dei laboratori mobili". L'area per l'allestimento dell'eventuale laboratorio di cantiere sarà messa a disposizione da parte della SA, in accordo con la DT competente.

Nel caso si dovesse rendere necessario effettuare l'esecuzione contemporanea di prove diverse, l'OE rimane obbligato a garantire la presenza di propri tecnici e le relative attrezzature.

In ogni caso le Prestazioni vengono riconosciute secondo il prospetto dei prezzi unitari risultante dal ribasso offerto dall'OE (Listini Prezzi su cui sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara).

I Listini prezzi, di cui si rimanda all'art. 11, contengono le indagini più significative, in quanto maggiormente ricorrenti nell'ambito dell'attività di assesment delle opere d'arte. Qualora dal Piano di Indagine elaborato dall'OEA, fosse necessario eseguire indagini differenti da quelle riportate nei suddetti Listini prezzi, dovrà essere concordato tra OE e SA un Nuovo Prezzo, in accordo con l'art. 9.2.

L'OE dovrà attivamente rapportarsi con il RT o con il soggetto da questa indicato per stabilire un piano programmato dell'esecuzione del Servizio e seguirne tutti gli sviluppi, modifiche ed integrazioni che l'evolvere dei lavori comporterà al piano stesso, ivi comprese le necessarie sospensioni e riprese.

La SA inoltre avrà la facoltà di richiedere di assistere all'esecuzione delle prove in laboratorio.

Per tutte le prove di laboratorio richieste, nonché per quelle relativamente alle quali non si trovino prescritte speciali norme, l'OE dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la SA.

Dovranno essere emessi, per ogni Ordine di Lavoro proveniente dalla SA, n. 2 certificati relativi alle suddette prove come da normativa vigente, da inviare rispettivamente al RT.

L'importo presunto include il trasporto dei provini di materiale dal cantiere al laboratorio dell'OE. Il trasporto dei provini di materiale dal cantiere al laboratorio dell'OE dovrà avvenire con cadenza almeno settimanale, fermo restando la possibilità da parte del RT di incrementare tale cadenza per specifiche esigenze.

7.6 Tempi e modalità di consegna dei risultati delle prove

L'avvio di ogni campagna di indagini in sito dovrà avvenire entro 14 GNC dalla sottoscrizione del CA, salvo diverse e più estensive o più restrittive indicazioni da parte del RT, a seconda dell'esigenze esplicitate nello stesso CA. Si applicano le penali previste all'art. 5.7 per ogni giorno di ritardo ingiustificato.

In casi eccezionali di estrema urgenza, su esplicita richiesta da parte del RT, il fornitore dovrà garantire un tempo di pronta reperibilità non superiore a 12 o 24 ore e la SA riconoscerà un importo extra così specificato:

- in caso di richiesta di esecuzione del Servizio entro le 12h dalla richiesta della SA, è prevista la corresponsione di un extra del 20% rispetto al costo della singola Prestazione come da prezzario allegato;
- in caso di richiesta di esecuzione del Servizio entro le 24h dalla richiesta della SA, è prevista la corresponsione di un extra del 15% rispetto al costo della singola Prestazione come da prezzario allegato;

Laddove l'OE non si attivasse entro i suddetti tempi richiesti, verranno applicate le penali previste al precedente art.5.7.

Prove che non prevedono certificazioni

I risultati delle prove richieste dovranno essere resi disponibili dall'OE al rappresentante nominato, entro 7 GNC dalla conclusione delle singole indagini, fatto salvo il rispetto dei tempi tecnici di maturazione dei provini e di esecuzione delle prove stesse, come previsto da normativa, ove applicabile.

In casi eccezionali di estrema urgenza, i risultati delle prove dovranno essere resi disponibili entro 3 GNC dalla conclusione delle singole indagini.

Consegna Certificati

Il tempo massimo per il rilascio del certificato inerente alle prove da eseguirsi in laboratorio, a partire dalla data di presa in consegna dei campioni, è di 7 GNC, oltre ai tempi minimi necessari, previsti specificatamente dalle norme di riferimento, per l'esecuzione delle prove.

Per ciascuna prova o gruppo omogeneo di prove si intende compresa e compensata nei prezzi pattuiti l'emissione di un certificato di laboratorio comprovante gli esiti della prova stessa, debitamente compilato e siglato: tutti i certificati dovranno essere prodotti entro e non oltre 7 GNC dalla data di conclusione delle singole prove.

In casi eccezionali di estrema urgenza, i certificati dovranno essere prodotti entro e non oltre 3 GNC dalla data di conclusione delle singole prove.

Le certificazioni prodotte dovranno essere trasmesse al RT via e-mail in formato pdf, entro 2 giorni dalla data della loro emissione, al fine di consentire alla stessa di poter procedere al riscontro dei risultati.

In seguito, saranno trasmessi i certificati in originale e in copia conforme via posta ordinaria o via PEC. Al termine dell'attività tutti i certificati dovranno essere digitalizzati e consegnati su supporto digitale alla SA. Laddove emergessero non conformità, il RT dovrà dare le necessarie giustificazioni e porre in essere le azioni correttive.

I rapporti di prova emessi dal laboratorio dovranno riportare i risultati ottenuti nelle varie prove con esclusione di ogni apprezzamento o valutazione tecnica. Questi ultimi, se richiesti, verranno inviati con apposita nota o relazione tecnica alla SA, facendosi carico, quest'ultima, degli oneri per la Prestazione aggiuntiva, previa giustificazione dell'onere aggiuntivo richiesto.

All'atto dei prelievi eseguiti in cantiere dovrà essere compilato dal tecnico dell'OE un rapporto giornaliero che indichi il numero e la tipologia delle prove eseguite, la data, il luogo, il codice della prova, la quantità e il corrispettivo e ogni altra informazione utile alla ricostruzione del lavoro svolto. Il rapporto dovrà essere compilato in duplice copia, sottoscritto dal tecnico presente in cantiere e da un tecnico della SA.

7.7 Strumenti di lavoro

Per l'espletamento dei Servizi, l'OE dovrà dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutti i beni necessari e utili per lo svolgimento delle attività prescritte nei singoli CA.

L'OE è tenuto in via obbligatoria ad operare per mezzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la provenienza e la sicurezza dei dati inseriti.

L'OE dovrà inoltre produrre tutta la documentazione oggetto del Servizio sia in formato cartaceo (nel numero di copie richieste di volta in volta dalla SA, di cui all'art. 7.6) sia in formato digitale, in un formato compatibile con il pacchetto di strumenti proprietari che la SA riterrà opportuno utilizzare, dei quali darà comunicazione all'OE con congruo anticipo.

Ai fini dell'espletamento dei Servizi e delle Prestazioni oggetto del CSA, l'OE dovrà avvalersi e garantire nel tempo di un parco mezzi e attrezzature adeguato alle specifiche attività. I corrispettivi previsti dall'AQ comprendono altresì l'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento dei Servizi.

Tutti i mezzi, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei lavori dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformità del prodotto a tutte le direttive e norme ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e non saranno autorizzati ad operare in piattaforma. L'eventuale utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovrà essere preventivamente autorizzato dal RT previa motivata richiesta scritta dell'OE.

Prima dell'inizio del Servizio, l'Appaltatore dovrà presentare, per approvazione, al RT il "Piano di Impiego" di tutti i macchinari, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature che intende utilizzare.

Il Piano di Impiego è composto dall'elenco di mezzi ed attrezzature che saranno utilizzate, corredato dai seguenti documenti per ciascuna attrezzatura:

1. contratto di noleggio o copia conforme del libro cespiti dell'Appaltatore che ne attesti la proprietà;
2. marcature CE;
3. libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche;
4. attestati di revisione/verifica e certificati di taratura;
5. eventuali autorizzazioni amministrative.

7.7.1 Attrezzatura specifica per l'esecuzione delle prove

Nei casi in cui la SA richiedesse l'esecuzione di prove specifiche, l'OE dovrà garantire l'utilizzo anche della seguente strumentazione:

- N.1 Georadar (GPR) con antenne doppia frequenza pari a 0.4/0.9 GHz;
- N.1 Georadar (GPR) con antenna di frequenza centrale pari a 2/2.5 GHz;
- N.1 Georadar (GPR) con antenna di frequenza centrale pari a 2/2.5 GHz;
- N.1 Georadar (GPR) con antenna di frequenza centrale pari a 2/2.5 GHz con software per vista 3D;
- N.1 Georadar (GPR) con antenna di frequenza centrale pari a 3/4 GHz;
- N.1 tomografo ad ultrasuoni.

7.8 Trasferimento di know-how

Nel corso dell'affidamento potrà essere richiesto dalla SA all'OE di assicurare il trasferimento di conoscenze acquisite sulle attività condotte al personale della SA o altri referenti indicati dalla SA stessa.

Al termine delle attività di ogni CA, l'OE dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento dei Servizi oggetto del CA attivato.

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato resteranno di proprietà piena ed assoluta della SA, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'OE medesimo.

La documentazione prodotta dall'OE, quali relazioni e certificazioni, dovrà essere resa disponibile e accessibile per la SA e l'OEA. Tali elaborati dovranno essere trasmessi tramite caricamento su un'ideale piattaforma informatica messa a disposizione a tal scopo dalla SA e secondo le modalità che verranno specificate all'interno di ogni singolo CA.

8 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

8.1 Oneri e obblighi generali

L'OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle Prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto al RT qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere nell'esecuzione del CA.

8.2 Oneri e obblighi normativi

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative e/o regolamentari, durante tutto il periodo di durata dell'AQ, l'Appaltatore, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva al RT. È a carico dell'Appaltatore, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative e regolamentari, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell'AQ e/o dei CA.

L'Appaltatore dovrà munirsi, pena la risoluzione dei CA, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio delle Prestazioni. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà alla SA di risolvere l'AQ e i CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno sopportato dalla SA e delle maggiori spese che dovessero conseguire all'affidamento del Servizio ad altro operatore economico.

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell'AQ. L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RT, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

Sono da considerarsi a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti alla sottoscrizione dell'AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA;
- le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fidejussori, gli oneri assicurativi necessari e previsti per legge e nell'AQ per eseguire le Prestazioni, le spese di registrazione dell'AQ e dei CA, e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio.

8.3 Oneri e obblighi operativi e documentali

Sono da considerarsi a cura e spese dell'OE ogni adempimento, attività, onere e obbligo di seguito elencato:

- costi e le spese necessarie al coordinamento con altri Appaltatori eventualmente presenti ed operanti nelle immediate vicinanze e nelle aree dove ricadono le attività, oltre quanto già previsto in materia di oneri della sicurezza;
- costi e spese per idonei locali destinati ad uffici a norma di legge, con postazioni di lavoro sufficienti allo staff impiegato, dotate di connessione a banda larga e quant'altro necessario per lo svolgimento dei Servizi di cui all'art. 3.4;
- spese per la redazione degli elaborati e caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica che sarà indicata dalla SA;
- ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformità rilevate dal RT e / o dai preposti dalla SA;

- la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque la figura dell'OE avente delega per la gestione del contratto, alle riunioni periodiche e straordinarie che la SA e il RT convocherà e, comunque, ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, al fine di verificare la rispondenza dell'attività di controllo in funzione delle esigenze da soddisfare con gli interventi oggetto dell'incarico;
- la disponibilità dell'OE a: effettuare le prove di laboratorio in presenza di personale tecnico incaricato dalla SA; permettere le visite ispettive presso le proprie sedi a semplice richiesta della SA; produrre tutta la documentazione richiesta dalla SA stessa;
- la messa a disposizione di uno o più laboratori mobili, completi di squadra di personale tecnico, su richiesta esplicita della SA. Il personale tecnico addetto all'utilizzo della strumentazione deve possedere la preparazione e la qualifica necessarie all'attività da svolgere;
- perfetta conservazione e azione di tutta la documentazione, la quale potrà essere oggetto di controlli da parte del RT.

Restano a carico dell'OE tutti gli oneri relativi allo smaltimento dei materiali/provini/campioni sottoposti a prova. Il corrispettivo di cui al presente AQ include, oltre al ritiro e trasporto, tutti gli oneri relativi alla conservazione dei provini (in caso di calcestruzzo).

Le Prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada e/o nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l'OE, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni del "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia – Edizione giugno 2017" nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che la SA ritenga di impartire anche ad integrazione della suddetta normativa.

L'OE si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell'esecutore in merito all'avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L'OE sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della SA e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguire tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

L'OE, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la SA a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'OE si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in cui verranno eseguite le Prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull'organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla SA o da altri Enti Gestori della viabilità.

Sono quindi ad esclusivo carico dell'OE e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo l'OE ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione

contrattuale nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'esecutore.

Fermo restando quanto riportato sopra, l'OE avrà l'obbligo di attenersi per l'esecuzione dei Servizi anche alle prescrizioni ed istruzioni operative del Committente relative alle disposizioni operative contenute nel Sistema di Gestione Qualità che verranno fornite in sede di aggiudicazione di gara, che il Committente si riserva di mutare in funzione della complessità della tipologia e caratteristiche del singolo CA.

8.4 Esecuzione del Servizio in regime di qualità

L'OE, dovrà dare evidenza di come intende gestire i Servizi di cui all'art. 3.4, redigendo un apposito Piano di Qualità per la gestione del processo, in conformità alle regole della SA.

La SA potrà eventualmente richiedere anche la redazione di specifici Piani di Controllo Qualità (PCQ) secondo format che verranno forniti in sede di aggiudicazione di gara.

8.5 Ordini di Servizio

Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di dettaglio di cui all'art. 22, comma 6, D.M. 49/2018, il Servizio dovrà essere eseguito secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal RT.

Qualora le Prestazioni non siano effettuate secondo i manuali allegati ai Documenti di Gara o a regola d'arte, il RT provvederà ad emettere Ordini di Servizio contenenti le disposizioni necessarie a carico dell'Appaltatore, per la correzione delle irregolarità riscontrate, salvo il riconoscimento degli eventuali danni subiti.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli Ordini di Servizio del RT salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni con le modalità stabilite dal Contratto.

8.6 Obblighi di riservatezza

L'OE è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

L'OE è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle Prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

È preclusa all'OE ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla SA.

9 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 Modifiche dell'AQ e dei CA durante il periodo di efficacia

Nessuna variazione può essere introdotta dall'OE in relazione a ciascun CA conseguente al presente AQ se non è disposta dal RT e senza che sia preventivamente approvata dalla SA.

Non sono considerate varianti in corso d'opera le prove e/o indagini disposte dal RT, che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singolo CA, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della SA - decurtate degli importi relativi ai singoli CA affidati al medesimo OE conseguenti al presente AQ - e che non comportino un aumento dell'importo aggiudicato conseguente al presente AQ.

L'OE è tenuto ad eseguire i variati Servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'AQ, sottoscrivendo per accettazione specifico atto di sottomissione e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi Servizi. In questi casi si provvede alla negoziazione di Nuovi Prezzi come previsto dall'art. 9.2.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite del 20% in relazione all'aumento dei Servizi richiesti dalla SA con riguardo allo specifico CA, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della SA decurtate degli importi relativi ai singoli CA affidati al medesimo OE conseguenti al presente AQ che non comportino un aumento dell'importo aggiudicato conseguente al presente AQ, le Parti dovranno sottoscrivere apposito atto aggiuntivo al CA principale.

Con riferimento alle attività di indagine, la rideterminazione del corrispettivo può avvenire nel caso di necessità di variazioni sostanziali che comportino una modifica del $\pm 20\%$ del valore pattuito in CA.

9.2 Prezzi applicabili alle Prestazioni variate e Nuovi Prezzi

Le eventuali variazioni quantitative delle Prestazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di contratto determinati in sede di gara.

Per le attività di indagine che si rendessero necessarie e i cui prezzi non sono ricompresi negli elenchi posti a base di gara, si procederà alla formazione di Nuovi Prezzi, prendendo ove possibile a riferimento gli elenchi prezzi ANAS pubblicati, mediante apposito verbale di concordamento, come previsto dall'art. 22, comma 5, D.M. 49/2018.

La formazione di NP per tali fattispecie potrà avvenire anche in sede preliminare alla stipula del CA e quindi:

- nel caso in cui nella RDS il RT preveda Prestazioni per cui occorre un NP;
- nel caso in cui nella PT l'OE intendesse proporre una Prestazione diversa da quelle previste per cui occorre un NP.

Nel primo caso l'OE si limiterà a proporre i NP richiesti dalla SA, nel secondo dovrà anche corredare la proposta di NP con una breve relazione giustificativa circa i vantaggi (economici, temporali e tecnici) che l'introduzione della nuova attività comporta.

I Nuovi Prezzi dovranno in ogni caso, dove possibile, essere formulati in analogia a quelli contrattuali.

Per quanto concerne le Prestazioni remunerate con tariffa giornaliera, nel caso di introduzione di figure professionali non previste in fase di offerta ed opportunamente giustificate da parte dell'OE in caso di proposta, il relativo costo giornaliero sarà determinato in relazione al relativo livello professionale attraverso l'interpolazione dei costi unitari delle figure previste ad esso più assimilabili.

10 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Risoluzione dei singoli CA

La SA può risolvere i CA per grave inadempimento dell'OE, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate penali, di cui al precedente art. 5.7, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;
- per il mancato rispetto dei termini di adempimenti di cui all'art. 5.8;
- in caso di sospensione arbitraria del Servizio come da art. 6.2;
- il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 8.1.

Sono dovuti dall'OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle Prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell'OE in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

10.2 Risoluzione dell'AQ

La SA può risolvere l'AQ per grave inadempimento dell'OE, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali, di cui al precedente art. 5.7, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'Accordo Quadro;
- qualora siano applicate, ad almeno la metà dei CA attivati, penali, di cui al precedente art. 5.7, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di un singolo CA anche se non concorre il raggiungimento del valore del 10% dell'AQ. Tale condizione si applica quando il numero di CA attivati supera i 10 contratti;
- qualora siano risolti, per le condizioni di cui all'art. 10.1, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a prescindere dall'ammontare delle penali.

In caso di risoluzione dell'AQ, la SA si riserva di consentire l'ultimazione dei Servizi ancora in essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti.

Sono dovuti dall'OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell'AQ, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle Prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell'OE in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

11 ALLEGATI

Come indicato nell'oggetto del presente capitolato, l'elenco delle prove e indagini che l'OE di regola potrà essere chiamata a svolgere è contenuto negli elenchi prezzi allegati al disciplinare di gara. I documenti allegati al presente CSA sono i seguenti:

- Allegato 01 - Listino prezzi per prove-rilievi-ripristini;
- Allegato 02 - Listino prezzi per nolo a caldo di mezzi speciali;
- Allegato 03 - Listino prezzi segnaletica 2021;
- Allegato 04 - T-IT-PPR1-GEO-003-Rev0 Ntda Indagini in sito;
- Allegato 05 - T-IT-PPR1-GEO-004-Rev0 NTdA Prove laboratorio;
- Allegato 06 - T-PO-PPR1-PNT-005-Rev2_ Procedure di esecuzione e modalità di restituzione indagini conoscitive;
- Allegato 07 – Tipologici di ripristino;
- Allegato 08 - DUVRI_Prove e indagini per assessment;
- Allegato 09 - Disciplinare installazione cantieri giugno 2017-1;
- Allegato 10 - Linee Guida Sicurezza Operatore su Strada_rev06_2016.